

2 agosto 2013 (c.c. 3 aprile 2013) n. 33765 – sentenza – Corte di Cassazione - sezione V penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gennaro Marasca - Presidente -
Dott. Antonio Bevere - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo Antonio Bruno - Consigliere -
Dott. Alfredo Guardiano - Consigliere -
Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(A) nato il ...

avverso l'ordinanza n. ... del Tribunale della Libertà di Padova, del 03/10/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Bevere;

sentite le conclusioni del PG Dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto

l'annullamento con rinvio

Udito il difensore ...

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 3.10.2012, il tribunale di Padova ha rigettato la richiesta di riesame, presentata da (A), qualificato ex liquidatore delle società (X) spa e (Y) spa - rinviate a giudizio per l'illecito amministrativo dipendente da reato, ex artt. 5 e 24 ter d.lvo 231/2001 - e ha confermato l'ordinanza di sequestro conservativo emesso dal tribunale di Padova il 20.7.2012, fino al concorrente valore di € 1.549.000, dei beni immobili di proprietà delle predette società (X) spa e Gruppo (Y) spa.

Il difensore del (A) - attualmente presidente del collegio dei liquidatori delle società medesime - ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

I. violazione di legge in riferimento all'art. 325 co. 1 cpp e violazione del principio del giudicato cautelare: il 26.1.2012, il Gup, nel corso dell'udienza preliminare, relativa al procedimento avente ad oggetto l'illecito amministrativo dipendente da reato, di cui agli artt. 5 e 24 ter d.lvo 231/2001, ha disposto, con decreto, il sequestro conservativo degli immobili delle società, ex artt. 54 d.lvo 231/2001 e 316 cpp, decreto che è stato annullato dal tribunale del riesame, con ordinanza 7.3.2012, per mancanza del requisito del periculum in mora.

Posto che la successiva ordinanza di sequestro - che ha ritenuto sussistente tale requisito a seguito della successiva cognizione che il liquidatore era coinvolto nell'indagine, nell'ambito della fattispecie del falso in bilancio - è la mera reiterazione del precedente provvedimento annullato dal tribunale, si è verificata la violazione del giudicato cautelare, essendosi realizzata una vera e propria preclusione processuale, rispetto alla sussistenza del suddetto requisito.

Il tribunale ha desunto la sussistenza del pericolo dalla mancanza di integrità morale del liquidatore, confondendo la figura dell'attuale presidente del collegio dei liquidatori, (A), che ha adito il tribunale del riesame, con quella del precedente liquidatore, (B), indagato nel procedimento richiamato dal tribunale che ha disposto il sequestro e la cui inaffidabilità è stata ritenuta la circostanza di novità, posta a fondamento del negativo giudizio prognostico sulla tutela per future aspettative in ordine al pagamento della eventuale sanzione inflitta alle società. Il tribunale ha ritenuto rafforzata la negativa prognosi dal fatto che l'assemblea

1'1.6.2012 ha sostituito il liquidatore subito dopo la seconda richiesta di sequestro, avanzata dal PM, dimostrando di poter sostituire così rapidamente un professionista con altri.

Il ricorso merita accoglimento.

Correttamente il ricorrente ha invocato il principio del ne bis in idem, la cui applicazione, sia pure limitata, è da riconoscere nel caso in esame, a seguito dell'ordinanza 7.3.2012 del tribunale del riesame di Padova, che ha, in ordine ai beni immobili delle predette società, escluso l'esistenza di elementi idonei a far ritenere attuale il pericolo della dispersione degli immobili medesimi. Il tribunale ha inoltre rilevato l'insufficienza, ai fini del riconoscimento di esigenze cautelari, del solo pregresso comportamento degli amministratori o gestori delle persone giuridiche rinviate a giudizio, alla luce dell'attuale gestione delle società, da parte di un liquidatore, e del mancato accertamento di atti o comportamenti che portino a ritenere una volontà di occultamento o sottrazione dei beni medesimi.

A fronte di tale decisione, certamente costitutiva, allo stato degli atti, di preclusione processuale in ordine all'emanazione di nuovo provvedimento cautelare nei confronti dei medesimi beni, è stato ritenuto elemento di novità, rispetto alla prima richiesta da parte del P.M., la circostanza che il nuovo liquidatore sia coinvolto nell'indagine avente ad oggetto la fattispecie di falso in bilancio.

Risulta invece che il liquidatore (B), indagato in altro procedimento, è stato sostituito da un collegio di liquidatori, presieduto dal ricorrente (A), dei quali non risulta, allo stato, alcun precedente giudiziario e penale, lesivo della loro affidabilità contabile e gestionale. E' quindi inesistente la premessa storica (presenza di un liquidatore inidoneo a garantire in assoluto la buona gestione del patrimonio delle società), in base alla quale il tribunale titolare del procedimento ha ritenuto giustificata la sussistenza attuale del periculum in mora.

Attesa la fluidità della situazione patrimoniale delle società in liquidazione e attesa l'erronea direzione delle valutazioni compiute dal tribunale, a fini cautelari, sotto il profilo gestionale, l'annullamento dell'ordinanza impugnata è correlata al rinvio, finalizzato all'esame dell'attuale presenza di atti e comportamenti idonei a far ritenere una volontà proiettata all'occultamento e/o alla sottrazione dei beni suddetti, legittimante un negativo giudizio prognostico sulla tutela per future aspettative in ordine al pagamento delle eventuali sanzioni inflitte alle società

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova.

Il consigliere estensore Il Presidente